

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2023, n. 10-7431

Legge regionale 5/2018. Stagione venatoria 2023-2024. Parziale modifica all'allegato della DGR 56-7354 del 31.07.2023 di autorizzazione delle Aree a Caccia Specifica (ACS), con riferimento al Comprensorio Alpino CN6, ed adozione, ad integrazione della D.G.R. 2-7396 del 9 agosto 2023, dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nel territorio dell'ATC



Seduta N° 392

Adunanza 13 SETTEMBRE 2023

Il giorno 13 del mese di settembre duemilaventitre alle ore 13:20 presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 10-7431/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018. Stagione venatoria 2023-2024. Parziale modifica all'allegato della DGR 56-7354 del 31.07.2023 di autorizzazione delle Aree a Caccia Specifica (ACS), con riferimento al Comprensorio Alpino CN6, ed adozione, ad integrazione della D.G.R. 2-7396 del 9 agosto 2023, dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nel territorio dell'ATC TO3.

A relazione di: (Protopapa), Carosso

Premesso che la DGR del 31 luglio 2023, n. 56-7354 "LR 5/2018. Stagione venatoria 2023-2024. Autorizzazione, ai sensi della D.G.R. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e D.G.R. 21-313 del 12.7.2010. e s.m.i., agli Ambiti Territoriali di Caccia e ai Comprensori Alpini ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le Aree a Caccia Specifica (ACS), con finalità di tutelare alcune specie faunistiche" ha, tra l'altro, disposto di autorizzare, ai sensi della legge regionale 5/2018, per la stagione venatoria 2023-2024, l'istituzione, il rinnovo, la modifica territoriale, la revoca e la conferma delle ACS di cui al prospetto ad essa allegato e contenente finalità, caratteristiche e durata, precisando che tale prospetto indica, altresì, le istanze stralciate o non accolte.

Preso atto che:

il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CN6 ha presentato, in data 18 aprile 2023, avvalendosi esclusivamente della piattaforma dedicata di procedura on-line "NEMBO", due istanze finalizzate ad istituire due nuove Aree a Caccia Specifica (ACS) denominate rispettivamente "Prini" (n. prot. 83807-SIAP) e "San Grato" (n. prot. 83778-SIAP) ed ubicate nei territori di competenza, agli atti delle relative pratiche, oggetto d'istruttoria ed archiviate presso il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, per tramite della citata procedura;

il Presidente del suddetto Comprensorio Alpino CN6, con medesima procedura on-line "NEMBO", ha richiesto, in data 28 agosto 2023 (prot. n. 191770-SIAP, prot. n. 191779-SIAP, prot. n. 191785-SIAP; prot. n. 191790-SIAP, prot. n. 191791-SIAP, prot. n. 191794-SIAP), il riesame delle predette istanze che non erano state approvate dalla DGR n. 56-7354 del 31.07.2023, inviando documentazione integrativa e affermando che nella presentazione delle predette istanze, era stata dimenticata la trasmissione del parere favorevole del Comune di Vicoforte (espresso in data 31 marzo 2023), e che, il parere favorevole del Comune di Niella Tanaro è stato emesso solo in data 23.08.2023.

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, la suddetta richiesta presentata risulta accoglibile in quanto:

- dal punto di vista ambientale è volta a tutelare le nidiate di lepre, limitando la pressione venatoria;
- dal punto di vista faunistico-venatorio crea un "effetto polmone" che migliora l'irradiazione della lepre sui territori circostanti;
- dal punto di vista della gestione dei danni all'agricoltura, viene comunque consentita la caccia alle specie cinghiale e capriolo.

Ritenuto, pertanto, di disporre, con riferimento alla richiesta di riesame da parte del Presidente del Comprensorio Alpino CN6, come sopra rappresentata, e quale parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 56-7354 del 31 luglio 2023, di sostituire le righe 148 e 150 con le rispettive righe indicate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Premesso inoltre che:

l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5/2018 prevede, tra l'altro, che: "I Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale";

il comma 4bis del suddetto articolo 8, introdotto dalla legge regionale 15/2020, prevede che: "I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti";

con la DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, quali disposizioni di prima attuazione e per le finalità di cui al suddetto comma 4bis, sono stati, in particolare, approvati i criteri per la presentazione delle istanze da presentare da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza;

con la DGR n. 2-7396 del 9 Agosto 2023 è stata disposta, ai sensi del comma 4bis dell'articolo 8 della legge regionale 5/2018 ed in conformità ai criteri di cui alla suddetta DGR 20-1795 del 31 luglio 2020:

la deroga al 31 ottobre delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

la deroga al 30 settembre delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) nelle quantità riportate nell'allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

la deroga al 15 settembre delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie lepre (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Conservazione e gestione fauna

selvatica e acquicoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, il Comitato di gestione dell'ATC TO3-TO4-TO5 con nota prot. n. 23365 del 11 agosto 2023 ha presentato richiesta ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, di poter immettere la specie fagiano (*Phasianus colchicus*) oltre il termine del 31 luglio per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali nel territorio dell'ATC TO3.

Dato atto che che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che la suindicata richiesta risulta accoglibile, in quanto è opportunamente motivata e rispetta i criteri approvati con la citata DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020.

Ritenuto, pertanto, di disporre ad integrazione di quanto rispettivamente previsto dalla DGR n. 2-7396 del 9 agosto 2023 e dal suo allegato A, la deroga al 31 ottobre 2023 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nel territorio dell'ATC TO3 e di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nelle quantità riportate nella tabella di seguito riportata, esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R:

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
ATC TO3	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato,
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

- di disporre, con riferimento alla richiesta di riesame da parte del Presidente del Comprensorio Alpino CN6, come in premessa rappresentata, e quale parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 56-7354 del 31 luglio 2023, di sostituire le righe 148 e 150 con le rispettive righe indicate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre, ad integrazione di quanto rispettivamente previsto dalla DGR n. 2-7396 del 9 agosto 2023 e dal suo allegato A, la deroga al 31 ottobre 2023 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nel territorio dell'ATC TO3 e di stabilire che tali immissioni dovranno essere effettuate nelle quantità riportate nella tabella in premessa riportata, esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. sul livello del mare (s.l.m.) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 7/R;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

- di demandare al Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura di

provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, al seguente indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- DGR-7431-2023-All_1-
1. TABELLONE_ACS_2023_SOLO_RIAMMESSE_CA_CN6.pdf



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROGR.	ATC/CA	DENOMINAZIONE ACS	HA	STATO	ESITO	COMUNI	DATA INIZIO	DATA FINE	FAUNA TUTELATA	FAUNA VENABILE
148	CACN6	PRINI	224	ISTITUZIONE	APPROVATA	BRIAGLIA, VICOFORTE	11/09/2023	31/03/2025	ALTRA FAUNA STANZIALE	CAPRIOLO, CINGHIALE
150	CACN6	S.GRATO	153	ISTITUZIONE	APPROVATA	NIELLA TANARO, SAN MICHELE MONDOVI', VICOFORTE	11/09/2023	31/03/2025	ALTRA FAUNA STANZIALE	CAPRIOLO, CINGHIALE